CONSOB

Comunicazione n. BOR/RM/94002975 del 31-3-1994

inviata alla società di intermediazione mobiliare ...

Oggetto: **Legge 2 gennaio 1991, n. 1 - Richiesta di chiarimenti**

Si fa riferimento alla lettera in data ... con la quale codesta società - premesse alcune indicazioni in merito all'attività svolta - ha posto un quesito relativo ai propri promotori domandando se le esigenze pubblicitarie di questi ultimi possano legittimamente esplicarsi mediante l'esposizione, presso gli uffici degli stessi promotori, di insegne recanti, tra gli altri, il marchio di istituti di credito a medio termine italiani, nonché di un istituto di credito estero.

Al riguardo, si ravvisa l'esigenza - ancor prima di affrontare lo specifico quesito formulato - di soffermare l'attenzione sull'attività che codesta SIM svolgerebbe, la cui libera esplicabilità - data per scontata nella lettera che si riscontra - non appare, in effetti, esente da problemi.

Come si evince dalle premesse della citata missiva la *(...società di intermediazione mobiliare...)* intende presentarsi sul mercato come una società in grado di intermediare prodotti e servizi finanziari dei più diversi mandanti. In tale contesto essa gestisce, presso la propria sede sociale, l'ufficio di rappresentanza della (...banca estera...). Sono funzioni di tale ufficio: principalmente, quella di presentare le potenzialità operative della banca estera, così completando la gamma dei prodotti e servizi messi a disposizione dei promotori della SIM; successivamente, quella di fare da «sportello informazioni» cui sottoporre quesiti e richieste di chiarimenti avanzate dalla clientela tramite i promotori, nonché da avamposto della banca stessa, per ottenere indicazioni operative su opportunità di investimento e per presentarvi richieste di finanziamento.

In argomento, per cominciare, si osserva che mancano, nella nota in riferimento, elementi circostanziati che consentano di stabilire con certezza se i servizi offerti dalla banca estera consistano o meno in attività ascrivibili nell'alveo di quelle di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991, n. 1[1]. Ove la conclusione dovesse essere in senso affermativo (e il riferimento, contenuto nella lettera di codesta società, alle «indicazioni operative su opportunità di investimento» sembrerebbe alludere, quanto meno, alla probabile offerta del servizio di consulenza in materia di valori mobiliari, se non anche a quelli di negoziazione o raccolta di ordini di compravendita di valori mobiliari), occorre ricordare che, ai sensi della predetta legge n. 1/1991, lo svolgimento in Italia delle attività di intermediazione mobiliare è riservato ai soggetti, debitamente autorizzati, indicati nella legge stessa, i quali devono avere sede legale nel territorio dello Stato.

Si precisa, ancora, che, secondo l'interpretazione accolta da questa Commissione (cfr. le comunicazioni n. SGE/RM/91003084 del 10.6.1991, n. SGE/RM/91007252 del 12.12.1991, n. BOR/RM/91007639 del 27.12.1991 e n. BOR/RM/92002207 del 3.4.1992), ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale nel quale, per la legge italiana, deve ritenersi esercitata l'attività di intermediazione mobiliare - cioè per stabilire, in particolare, se la stessa sia svolta in Italia o all'estero, e quindi se ricada o meno sotto il governo dell'ordinamento nazionale - a nulla rileva il luogo ove viene svolta materialmente l'attività esecutiva. Elemento qualificante, allo scopo, è da ritenersi, piuttosto, il luogo in cui l'intermediario ricerca i propri «obiettivi» effettuando, con ogni mezzo, attività di ricerca della clientela, di pubblicità, di prospettazione e conclusione del relativo contratto. Tale luogo sarebbe, nel caso specifico, l'Italia, in quanto i servizi della banca austriaca verrebbero offerti agli investitori presenti sul territorio nazionale.

---

[1] V. ora art. 1, comma 5, d.lgs n. 58/98.

Ciò precisato, si ricorda che, a seguito dell'attuazione della direttiva 89/646/CEE (c.d. «seconda direttiva banche»), il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, prevede un'estensione della riserva di cui sopra - in relazione alle attività di intermediazione mobiliare ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, quali indicate nell'art. 1, comma 1, lettera f) - a favore delle seguenti categorie di soggetti esteri:

a) banche comunitarie, previo espletamento di talune formalità (cfr. artt. 15 e 16);

b) società finanziarie comunitarie di matrice bancaria aventi i requisiti di cui all'art. 18, secondo paragrafo, della predetta direttiva, previo espletamento di talune formalità (cfr. art. 18);

c) banche extracomunitarie (in tale categoria è da ricomprendersi la *(...banca...)*, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia (nel caso di stabilimento in Italia della prima succursale: cfr. art. 14, comma 4, ove si subordina l'autorizzazione medesima al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), nonché della condizione di reciprocità) ovvero della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob (nel caso di prestazione di servizi senza stabilimento di succursali: cfr. art. 16, comma 4).

L'offerta e la prestazione dei servizi di intermediazione mobiliare dovrebbero, in ogni caso, effettuarsi nel rispetto delle disposizioni interne richiamate dall'art. 158 del d.lgs. n. 385/1993[2].

Ove non ricorressero i presupposti sin qui delineati, l'offerta in Italia di un servizio di intermediazione mobiliare da parte di un soggetto non avente sede legale in territorio nazionale risulterebbe vietata[3].

Il divieto - come precisato dalla scrivente con comunicazione n. BOR/RM/93005482 del 2.7.1993 - spiegherebbe i suoi effetti:

a) tanto se il servizio in discorso fosse offerto in Italia autonomamente quanto se esso fosse offerto congiuntamente, o in combinazione, con un servizio di intermediazione prestato da un intermediario nazionale autorizzato ai sensi della legge n. 1/1991;

b) qualunque fosse il mezzo attraverso il quale l'intermediario in questione promuovesse in Italia il proprio servizio e, dunque, anche se a tal fine si avvalesse di una SIM autorizzata all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), l. n. 1/1991 ovverosia operasse - come nel caso di specie - tramite un ufficio di rappresentanza aperto presso una SIM e dalla medesima gestito.

In conclusione, per quel che attiene al caso concreto, l'apertura presso la sede sociale della *(...società di intermediazione mobiliare...)* dell'ufficio di rappresentanza della *(...banca...)* non consente - in mancanza dei presupposti precedentemente evidenziati sub c) - l'offerta in Italia, dei servizi di intermediazione mobiliare della predetta banca ..., tanto se tale attività si svolga presso l'ufficio medesimo quanto se essa sia esercitata «fuori sede», ricorrendo alla rete dei promotori della *(...società di intermediazione mobiliare...).*

Quanto, poi, alle esigenze pubblicitarie del promotore di cui allo specifico quesito di codesta società, si osserva preliminarmente che la legge n. 1/1991 ed i relativi regolamenti di attuazione non

---

[2] Disposizione abrogata.

[3] Attualmente, l'offerta in Italia di servizi di investimento da parte di imprese di investimento extracomunitarie è consentita purché autorizzata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, qualora ricorrano determinate condizioni indicate dall'art. 28, d.lgs. n. 58/98.

prescrivono, in via generale, regole concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari da parte dei promotori.

[...omissis...] è parere della scrivente che l'esposizione, a corredo degli uffici dei promotori, di insegne recanti, in calce al nome del promotore, il marchio della *(...società di intermediazione mobiliare...)*«e, in seguito, delle altre società mandanti ... i cui prodotti vengano intermediati dal promotore», risulti per il potenziale investitore fuorviante, in quanto idonea ad indurlo in errore circa le caratteristiche dei rapporti effettivamente intercorrenti tra i soggetti coinvolti in ciascuna operazione (SIM, promotore, soggetti i cui prodotti vengono intermediati), della reale configurazione dei quali il cliente deve essere edotto con chiarezza.

IL PRESIDENTE
Enzo Berlanda